

IL TRIBUNALE DI ORISTANO

Sezione Fallimentare, composto dei Signori:

Dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente

Dott.ssa Consuelo Mighela Giudice *a latere*

Dott. Gaetano Savona Giudice rel.

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nella causa iscritta al n. 1 del ruolo generale delle procedure di concordato preventivo per l'anno 2018, promossa da:

Raggio Marco Giuseppe & C. s.n.c. in liquidazione, con sede in Oristano, Via Umbria n. 2, P.IVA 00546040957, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio degli avv. Giuseppe Macciotta e Andrea Mannoni, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale alle liti in calce al ricorso;

§§§

Con ricorso depositato in data 14.5.2018, Raggio s.n.c. ha domandato ai sensi dell'art. 161, comma VI, legge fallimentare, di essere ammessa a concordato preventivo, con riserva di depositare piano e proposta concordataria entro il termine, richiesto in 60 giorni in considerazione della pendenza di domanda per la dichiarazione di fallimento.

Unitamente al ricorso, la ricorrente ha prodotto delibera dell'organo amministrativo della società, redatta nelle forme di cui all'art. 152, comma II, legge fallimentare, di delega alla presentazione di domanda di concordato in bianco, bilanci d'esercizio 2015, 2016 e 2017, la situazione patrimoniale della società al 30.4.2018 e l'elenco dei creditori della società, con l'ammontare del credito.

Ciò posto, si osserva che:

- a) Sussiste la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, considerato che la società ha sede legale in Oristano;
- b) La società esercitava attività commerciale, precisamente commercio al dettaglio di abbigliamento, come risulta dalla visura camerale prodotta con il ricorso;



c) la ricorrente ha i requisiti dimensionali di cui all'art. 1, legge fallimentare, per l'accesso alle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942: come risulta dai bilanci prodotti, Raggio Marco & Giuseppe s.n.c. in tutti i tre anni antecedenti la presentazione della domanda di ammissione al fallimento, supera i tre limiti dimensionali di cui all'art. 1, legge fallimentare;

d) La debitrice versa, quanto meno, in stato di crisi, come emerge dall'esame dei bilanci d'esercizio 2015, 2016 e 2017;

e) Risulta che la ricorrente non è mai stata sottoposta a fallimento o procedura concordataria (vedasi visura camerale);

f) La ricorrente, come sopra detto, ha depositato la documentazione di cui all'art. 161, comma VI, legge fallimentare;

§§§

Per quanto sopra, la domanda di assegnazione del termine per il deposito di piano e proposta concordataria, oltre che della documentazione di cui all'art. 161, commi II e III, legge fallimentare, deve essere accolta, assegnando alla ricorrente il termine di 60 giorni, in ragione della pendenza di domanda per la dichiarazione di fallimento della stessa.

Quanto alla sua decorrenza, si evidenzia che il *dies ad quo* è quello di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (cfr. Trib. Palermo 2 ott 2012), che avviene a cura della cancelleria entro il giorno successivo al deposito della domanda di ammissione a concordato.

§§§

Il Collegio, infine, in considerazione della natura della procedura, ritiene opportuno nominare sin da ora un commissario giudiziale, impartendo le direttive più avanti illustrate.

Per questi motivi

Il Tribunale

concede

alla società ricorrente il termine di 60 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato, per il deposito del piano, della



proposta e di tutta la documentazione prevista dall'art. 161 commi 2 e 3 l.f. .

Dispone, ai sensi dell'art.161 c.8 l.f., che la società debitrice depositi in via telematica e comunichi al commissario giudiziale, ogni 15 giorni, decorrenti da data odierna, sintetica, ma esaustiva, relazione inerente:

- Lo stato di avanzamento nell'elaborazione della proposta definitiva e del piano, con indicazione, fra le altre cose, degli incarichi professionali (avvocati, consulenti, periti, attestatore, *advisor*, ecc.) conferiti o da conferire, la misura del compenso pattuito, dei criteri di determinazione dello stesso e delle risorse per provvedere al pagamento degli stessi;
- Situazione finanziaria, con precisazione, fra le altre cose, di incasso crediti, pagamenti effettuati e disponibilità esistenti in cassa o su banche;
- Andamento della gestione corrente, con indicazione, fra le altre cose, di costi e ricavi di periodo, operazioni di maggior rilevanza compiute nel periodo (di qualunque natura: negoziale, gestionale, industriale, finanziaria, solutoria, ecc.), nonché procedure esecutive e cause pendenti (e loro stato).

La ricorrente è avvertita che:

- in pendenza di procedura, non può compiere atti di straordinaria amministrazione, se non urgenti e comunque previa autorizzazione del Tribunale (da richiedere con istanza telematica, da inviare, contestualmente, anche al commissario giudiziale), che verrà concessa soltanto se verranno allegati e documentati adeguatamente i motivi e i caratteri di necessità e urgenza;
- non può effettuare pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- in caso di violazione degli obblighi informativi sopra indicati, di compimento di atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del Tribunale, di pagamento di crediti anteriori, nonché degli altri previsti dalla legge, la domanda di ammissione alla procedura concordataria verrà dichiarata inammissibile;
- è facoltà del Tribunale disporre l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano.



Nomina

commissario giudiziale la dott.ssa Agnese Cau, con studio in Cagliari, la quale dovrà vigilare:

- sul rispetto degli obblighi informativi da parte della ricorrente;
- sulle attività che la ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine concesso per la presentazione di piano e proposta concordataria;

Il Commissario provvederà immediatamente a riferire al Tribunale il mancato rispetto da parte della ricorrente degli obblighi informativi, il compimento di attività del tutto inidonea alla predisposizione del piano e/o della proposta, nonché il compimento di atti in frode ai creditori.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed al Pubblico Ministero.

Oristano, 17 maggio 2018

Il giudice estensore

dott. Gaetano Savona

Il Presidente

dott. Leopoldo Sciarrillo

